

**Modulo 2 – Proprietà intellettuale e information society**

**Introduzione alla tutela della proprietà  
intellettuale nella società dell'informazione**

Claudio Di Cocco

## UE e diritto d'autore

Ruolo primario e propulsivo della UE nello sviluppo dell'attuale disciplina del diritto d'autore.

Direttiva 91/250/CEE (oggi direttiva 2009/24/CE) tutela dei programmi per elaboratore

Direttiva 96/9/CE tutela giuridica delle banche di dati

Direttiva 2001/29/CE diritto d'autore nella società dell'informazione

Direttiva 2001/84/CE successive vendite opera d'arte

Direttiva 2004/48/CE rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Direttiva 2006/115/CE diritto di noleggio e prestito


Direttiva 2006/116/CE durata di protezione del diritto d'autore

Direttiva 2011/77/UE durata di protezione dei diritti connessi

Direttiva 2012/28/UE sulle "opere orfane".

Direttiva 2014/26/UE gestione collettiva dei diritti d'autore e licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

DIRETTIVA (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE



## La direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=IT>

### OBIETTIVI

- Il diritto d'autore svolge un'importante funzione in quanto protegge e stimola lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi.
- L'armonizzazione proposta riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.



## La direttiva 2001/29/CE

- Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.

## La direttiva 2001/29/CE

- Armonizzazione a livello comunitario.
- Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale.
- Garantire un adeguato compenso in relazione agli elevati investimenti.
- Attuare i trattati Wipo.
- No diritti morali.
- Misure tecnologiche.

## La direttiva 2001/29/CE

- Disciplinare nuove forme di trasmissione e *on-demand*.
- Servizi *on-line*.
- Regime delle libere utilizzazioni (equo compenso).
- Copia privata.

La direttiva è stata attuata con il **D.Lgs. 68/2003** (modifica ed integra la L. 633/1941).

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm>

## La direttiva 2001/29/CE

### Il contenuto della direttiva

- Non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
  - a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
  - b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
  - c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
  - d) durata di protezione del diritto d'autore e i alcuni diritti connessi;
  - e) tutela giuridica delle banche dati.

## La direttiva 2001/29/CE

### DIRITTO DI RIPRODUZIONE

- Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte.

### DIRITTO DI COMUNICAZIONE di opere al pubblico, compreso il **DIRITTO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO** altri materiali protetti

- Diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
- Non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la messa a disposizione del pubblico.

## La direttiva 2001/29/CE

### Diritto di distribuzione

- Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
- Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

## La direttiva 2001/29/CE

### ECCEZIONI E LIMITAZIONI

#### Al diritto di riproduzione:

gli atti di **riproduzione temporanea** privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:

- a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
- b) un utilizzo legittimo di un'opera o i altri materiali.

## La direttiva 2001/29/CE

### ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Prevista una **lista di ulteriori limitazioni** al diritto di riproduzione e di comunicazione (e in parte di distribuzione) che gli Stati membri possono adottare.

Le eccezioni e limitazioni sono applicate esclusivamente in **determinati casi speciali (I)** che **non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera** o degli altri materiali **(II)** e **non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (III)**.

## La direttiva 2001/29/CE

### Misure tecnologiche

Introdotta una protezione giuridica contro l'elusione di **efficaci** misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

## La direttiva 2001/29/CE

### Misure tecnologiche

#### Protezione giuridica contro:

fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, pubblicità per la vendita, detenzione

a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:

- a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o
- b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
- c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

## La direttiva 2001/29/CE

### Misure tecnologiche

#### Definizione.

Si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono **destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore**, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

## La direttiva 2001/29/CE

### Misure tecnologiche

#### **Efficacia.**

Le misure tecnologiche sono considerate "**efficaci**" nel caso in cui l'uso dell'opera o il altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un **controllo di accesso** o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera, o un meccanismo di **controllo delle copie**, che realizza l'obiettivo di protezione.

## La direttiva 2001/29/CE

### Misure tecnologiche

#### **Deroghe.**

In mancanza di misure volontarie prese dai titolari, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché **i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione i mezzi per fruire della stessa**, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.



## La direttiva 2001/29/CE

### Informazioni sul regime dei diritti

Protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

- a) **rimuovere o altera** qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico **opere, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti**; ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi.

## La direttiva 2001/29/CE

### Sanzioni e mezzi di ricorso

Gli Stati membri devono:

- prevedere adeguate **sanzioni e mezzi di ricorso** contro le violazioni dei diritti
- adottare le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati possano intentare **un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio** e, se del caso, il **sequestro** del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti ex art. 6, par. 2.
- assicurare che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Art. 13**

1. Il diritto esclusivo di **riprodurre** ha per oggetto **la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma**, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Art. 14**

Il diritto esclusivo di **trascrivere** ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

## La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003

### Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

## La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003

### Segue: Art. 15

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

## La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003

### Art. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione **a distanza**, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, **la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.**

2. Il diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

## La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003

### Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

## La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003

Segue: Art. 17

2. Il diritto di **distribuzione** dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato **dal titolare del diritto o con il suo consenso**.

3. Quanto disposto dal comma 2 **non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.**

MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

80

80

## La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003

Segue: Art. 17

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione **la consegna gratuita di esemplari delle opere**, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.

MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

81

81

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Art. 18.**

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Art. 18-bis.**

1. Il diritto esclusivo di **noleggare** ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di **dare in prestito** ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi. [...]

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 68 l.d.a.**

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per **uso personale dei lettori**, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. È libera la **fotocopia** di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 68 l.d.a.**

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, **nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico**, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per **uso personale** di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 68-bis**

1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei **prestatori intermediari** dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono **esentati** dal diritto di riproduzione gli **atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico**, eseguiti all'unico scopo di consentire la **trasmissione in rete tra terzi** con l'intervento di un **intermediario**, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 69 l.d.a.**

1. Il **prestito** eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto [...].



**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 69 l.d.a.**

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

88

88

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 70 l.d.a.**

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

89

89

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 70 l.d.a.**

1-*bis*. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 70 l.d.a.**

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003

## Eccezioni e limitazioni

Art. 71 l.d.a.

Bande musicali [...]

Art. 71-bis l.d.a.

Portatori di handicap [...]

Art. 71-quater l.d.a.

Ospedali [...]

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

92

92

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003

## Eccezioni e limitazioni

Art. 71-ter l.d.a.

“1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza”.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

=> Non è indicata la “riproduzione”.

93

93

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 71-quinquies**

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le **misure tecnologiche** di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla **rimozione** delle stesse, **per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti**, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

**Eccezioni e limitazioni**

**Art. 71-quinquies**

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

## **Eccezioni e limitazioni**

### **Art. 71-quinquies**

3. I titolari dei diritti **non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2** in relazione alle opere o ai materiali **messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.**

MASTER  
in diritto della nuova tecnologia  
e informatica giuridica

96

96

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 68/2003**

## **Eccezioni e limitazioni**

### **Art. 71-quinquies**

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un **tentativo obbligatorio di conciliazione**, secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.

MASTER  
in diritto della nuova tecnologia  
e informatica giuridica

97

97

## La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003

### Eccezioni e limitazioni

#### Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

##### Art. 71-sexies

1. E' consentita la riproduzione privata di **fonogrammi** e **videogrammi** su qualsiasi supporto, effettuata da una **persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali**, nel **rispetto delle misure tecnologiche** di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

## La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003

Segue: Art. 71-sexies

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti **messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche** di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003**

Segue: Art. 71-*sexies*

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a **consentire** che, **nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater**, la persona fisica che abbia acquisito il **possesso legittimo** di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, **possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.**

MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

100

100

**La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003**

**Art. 71-*septies*.**

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-*sexies*

MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

101

101

## **La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003**

### **Art. 71-nonies**

1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

### **Art. 71-decies**

1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, **nonché al capo I del titolo II-bis.**"

## **La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 68/2003**

### **Misure tecnologiche di protezione.**

#### **Art. 102-quater**

### **Informazioni sul regime dei diritti**

#### **Art. 102-quinquies**

*[rinvio]*



## Ulteriori disposizioni della L. 633/1941

### Registri di pubblicità e deposito delle opere (artt. 103 e ss.).

“La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite [...]” (art. 103).

### Contratto di edizione (artt. 118 e ss.).

“Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno [...]” (art. 118).

### Contratti di rappresentazione e di esecuzione (artt. 136 e ss.).

Ecc.

## Difese e sanzioni civili del diritto d'autore

L. 22 aprile 1941, n. 633.

Capo III, Sezione I - Difese e sanzioni civili - Artt. 156-170

- Risarcimento del danno (anche non patrimoniale).
- Distruzione o rimozione stato di fatto da cui risulta la violazione.
- Inibitoria (procedimento cautelare).
- Descrizione, accertamento, perizia, sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
- Procedimenti d'istruzione preventiva.

Idem per i diritti morali (salve alcune disposizioni specifiche).

Tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa.

## Tutela penale del diritto d'autore

L. 22 aprile 1941, n. 633.

Capo III, Sez. II - Difese e sanzioni penali - Artt. 171-174-quinquies.

**Art. 171 l.d.a.** => multa chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, **un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa** [...].

**Art. 171-ter l.d.a.** => reclusione da sei mesi a tre anni e multa, se il fatto è commesso **per uso non personale, chiunque a fini di lucro**: a) **abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde** in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, **un'opera dell'ingegno** [...].

**Art. 174-bis l.d.a.** => ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00.

Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00.

La sanzione amministrativa **si applica nella misura stabilita per ogni violazione** e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto”.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

106

106

## Campo di applicazione l.d.a.

**Art. 185 l.d.a.**

Sfera di applicazione della legge

Questa legge **si applica a tutte le opere di autori italiani**, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.

Si applica egualmente alle **opere di autori stranieri domiciliati in Italia**, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

107